



# CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## ORDINANZA

**N. 109 DEL 11/11/2022**

### OGGETTO:

**MODIFICA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA PALAZZO DI CITTA' 36 PER LAVORI - DA LUNEDÌ 14 NOVEMBRE 2022**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (dott. Marco MASSAVELLI)

Premesso che, a decorrere da lunedì 14 novembre 2022, inizieranno i lavori di ristrutturazione dei locali dell'ex Tribunale, ubicati in Via Palazzo di Città 36, e che tali lavori richiedono la predisposizione di apposita area di cantiere stradale di fronte al medesimo edificio;

Considerato che per le modalità comunicate circa lo svolgimento dell'esecuzione dei lavori e al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità della circolazione stradale, si rende necessario procedere alla modifica temporanea della regolamentazione della circolazione nell'area interessata dall'intervento;

Visto l'art. 107 comma 3, T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada" - D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione c.d.s. - D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

## ORDINA

**dalle ore 07.00, di lunedì 14 novembre 2022, e fino al termine dei lavori, al fine di consentire i lavori citati in premessa, il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, in Via Palazzo di Città 36, negli stalli individuati con apposita segnaletica.**

**L'ordinanza è efficace solo con la presenza della relativa segnaletica**

## **DISPONE**

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) **che sia posizionata la prescritta segnaletica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;**
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi previsti dall'art. 12 del Codice della Strada;

## **AVVERTE**

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario di P.L. dott. Marco Massavelli, Funzionario Responsabile del Comando di P.L.

Susa, li 11 novembre 2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Firmato digitalmente**